

Rep. n. 56222

Fasc. n. 1105

CONTRATTO DI APPALTO: SERVIZIO ENERGIA PRESSO GLI IMMOBILI IN PROPRIETA' ED IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISA – PROROGA TECNICA DAL 01.11.2022 AL 31.10.2023 (CIG: 7662451698 – CUP: J57D18000500004)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTITRE (2023) e questo di ventisei (26) del mese di giugno in Pisa, in Piazza XX Settembre alle ore 10.52 , presso la Direzione Supporto Giuridico – Gare e Contratti del Comune di Pisa, avanti a me Dr. Marco Mordacci, Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono comparsi e si sono personalmente costituiti,

- **Arch. Fabio DAOLE**, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del **Comune di Pisa**, con sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (Codice Fiscale - Partita IVA 00341620508), nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e Arredo Urbano - Edilizia Scolastica del medesimo Comune, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in esecuzione della propria determinazione DD-06/1387 del 27.10.2022, che trovasi depositata in atti d'ufficio;

- **Dott. Ing. Marco MASSARIA**, nato a [REDACTED]

██████████ domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della società “**ENGIE Servizi S.p.A.** – società per azioni con socio unico” (di seguito indicata anche come ‘Impresa Affidataria’ o ‘Appaltatore’), con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - codice fiscale e numero di iscrizione 07149930583 - nella sua qualità di procuratore della suddetta società, tale nominato giusta procura di cui all'atto a rogito Annarita Zingaropoli di Milano in data 7 febbraio 2022 rep. N. 2088 racc. n. 1352 registrato a Milano DP I l'8 febbraio 2022 al n. 8986 serie 1T, allegata al presente atto sotto la **lettera "A"**, in copia digitale dichiarata conforme all'originale, su supporto analogico, da parte del medesimo Notaio rogante sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii..

I componenti della cui identità personale e qualità rivestita io Segretario Generale sono certo, rinunciando concordemente tra loro e con il mio consenso all'assistenza di testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO:

-che a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006, indetta con Determinazione DN-14/474 del 21.04.2011, è stato aggiudicato in via definitiva, con determinazione DN-14/964 del 18.09.2014, l'appalto del servizio energia presso gli immobili in proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale di Pisa alla società COFELY Italia S.p.A., per l'importo di Euro 4.305.480,64=(quattro milioni trecentocinquemila quattrocento ottanta/64), per la durata iniziale di n. 4 (quattro) anni;

-che a seguito dell'aggiudicazione di cui sopra è stato stipulato, con atto in

forma pubblico-amministrativa ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Pisa in data 2 dicembre 2014, rep. n. 55719 fasc. n. 605, registrato a Pisa il 09.12.2014 al n. 180 Serie 1, il contratto d'appalto tra il Comune di Pisa e la società COFELY Italia S.p.A. per il Servizio energia presso gli immobili in proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale di Pisa, per l'importo sopra indicato e per la durata iniziale di anni quattro decorrenti dal 1° novembre 2014;

-che la procedura di gara sopra richiamata prevedeva la possibilità per la Stazione Appaltante, come specificato anche all'art. 3 del contratto sopra richiamato, di affidare al medesimo operatore la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni 4 (quattro), ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b), del D.lgs. n. 163/2006, per l'importo massimo pari a quello della durata iniziale quadriennale, salvo la revisione dei prezzi;

-che in data 1.10.2016 la Società COFELY Italia S.p.A. ha cambiato denominazione in ENGIE Servizi S.p.A., come comunicato alla Stazione Appaltante con nota prot. arrivo 71408 del 20.09.2016;

-che con provvedimento dirigenziale DD-15A/1271 del 30.10.2017 è stato deciso di avvalersi dell'opzione prevista all'art. 3 del contratto iniziale, sopra richiamato, entro il termine di tre anni dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto; subordinando l'affidamento alle condizioni previste all'art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto d'Oneri ed a quant'altro previsto dal medesimo provvedimento;

-che con determinazione DD-15A/1027 del 19.10.2018 il Dirigente della Direzione Infrastrutture-Verde e Arredo Urbano - Edilizia Pubblica, ha affidato alla società ENGIE Servizi S.p.A., la ripetizione di servizi analoghi

del servizio energia presso gli immobili in proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale di Pisa, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto previsto dall'art. 6.2 del Capitolato Speciale d'Appalto d'Oneri e dall'art. 3 del contratto di appalto sopra menzionato, per la durata di anni quattro, a decorrere dal 1° novembre 2018, per l'importo complessivo di Euro 4.304.422,92=(quattromilioni trecentoquattromila quattrocentoventidue/92), di cui Euro 3.328.233,60=(tremilioni trecentoventottomila duecentotrentatre/60) per canoni servizio conduzione/manutenzione, Euro 144.000,00=(centoquarantaquattromila/00) per interventi extracanone immobili comunali, Euro 832.189,32=(ottocentotrentaduemila centottantanove/32) per lavori di riqualificazione energetica, il tutto I.V.A. esclusa;

-che in data 06.02.2019 è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 55986 Fasc. 870 con la Ditta Engie Servizi S.p.a., per l'importo contrattuale di euro 4.304.422,92, per la durata di n. 4 (quattro) anni, con decorrenza dal 01.11.2018 e scadenza il 31.10.2022;

-nelle more della possibilità di adesione alla Convenzione Consip "SIE4" o dell'adesione alla proposta di rinegoziazione ai sensi del D.lgs. n. 115/08 è necessario assicurare la continuità dei servizi manutentivi attivati (e relativi servizi di governo) essenziali ai fini del regolare funzionamento delle attività e della sicurezza degli immobili;

-che con determinazione n. 1387 del 27/10/2022 il Dirigente della Direzione 06 ha approvato la proroga tecnica del contratto di appalto del Servizio Energia alla Ditta ENGIE Servizi S.p.a. P.IVA 06289781004 per un periodo

ulteriore di 12 mesi a far data dall'01.11.2022 e comunque fino al momento di eventuale adesione a Convenzione Consip "SIE4" o a proposta di rinegoziazione ai sensi del D.lgs. n. 115/08, alle stesse condizioni previste dal contratto Rep. N. 55986 Fasc. 870 e Capitolato d'Oneri e Capitolato Speciale d'Appalto allegati;

- che il servizio in oggetto è stato regolarmente finanziato;
- che l'Impresa Affidataria ha prodotto la documentazione richiesta;
- che ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, è stata effettuata in data 17/04/2023 – prot. ingresso BDNA 0150809 la richiesta di informazioni antimafia a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del predetto D.lgs. e dei familiari conviventi, cause di impedimento, decadenza o divieti di cui D.lgs. citato, per l'assunzione del presente rapporto contrattuale e che, alla data odierna, risulta ancora in istruttoria; pur essendo trascorsi i termini di cui all'art. 88, comma 4, del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. è stata acquisita agli atti d'ufficio dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. citato, ed ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. del 16/07/2020 n. 76, convertito nella legge 11/09/2020 n. 120, si può procedere alla stipula sotto condizione risolutiva;

- che come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla Società Engie l'Impresa Affidataria è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e confermato dal certificato della Regione Lazio – Servizio Inserimento Lavoro Disabili di Roma - acquisito agli atti – reg. uff. U.0505735 del 19/05/2023 prot. arrivo 63366 del 22/05/2023 l'Impresa ENGIE Servizi

S.p.A. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999,

- che dalle verifiche effettuate d'ufficio l'Impresa Affidataria risulta in possesso degli altri requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii.;

- che in conformità al dettato di cui all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.05.1991, l'Impresa Affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale, in corso di contratto, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota in data 24/05/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del sopracitato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) on-line, avente validità sino al 30/09/2023, l'Impresa Affidataria risulta in regola con il versamento dei contributi e premi con INPS, INAIL e Cassa Edile, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché della vigente normativa regionale in materia;

- che, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del D.lgs. vo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016, il presente contratto, in quanto avente ad oggetto proroga di precedente contratto di appalto conseguente a procedura avviata prima della data anzidetta, ricade nel previgente assetto normativo, come confermato dal Comunicato in data 11 maggio 2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSIDERATO:

- che, alla data del presente atto, non sussistono nel Casellario Informatico dei Contratti Pubblici annotazioni che comportino l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche dell'Impresa Affidataria, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- che, in relazione alle annotazioni presenti nel Casellario sopra menzionato, concernenti provvedimenti adottati da varie Stazioni Appaltanti nei confronti dell'Impresa Affidataria a seguito di comportamenti da essa tenuti in altre procedure di gara e nell'esecuzione di altri contratti di appalto, tali comportamenti non vengono ritenuti tali da fare venire meno il requisito dell'affidabilità dell'Impresa in questione ad assumere le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

E TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- **Il Comune di Pisa**, come sopra legalmente rappresentato, affida alla Società **ENGIE Servizi S.p.A.** che, come sopra legalmente rappresentata, accetta, la proroga dell'appalto del Servizio energia presso gli immobili in proprietà ed in uso all'Amministrazione Comunale di Pisa, per una durata di 12 (dodici) mesi, a partire dal 1.11.2022 con scadenza al 31.10.2023. e comunque fino al momento di eventuale adesione a Convenzione Consip "SIE4" o a proposta di rinegoziazione ai sensi del D.lgs. n. 115/08;

2) I servizi dovranno essere eseguiti dall'appaltatore alle condizioni tutte del bando di gara e degli altri documenti di gara, del Capitolato Speciale d'Appalto Tecnico e del Capitolato Speciale d'Appalto d'Oneri - aggiornati

ed approvati con la determina di affidamento DD-15A/1027 del 19.10.2018 - dell'offerta presentata in sede di gara – tenendo conto del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), dei contratti Rep. n. 55719 Fasc. n. 605 del 9.12.2014 e Rep. N. 55986 Fasc. 870 del 6.02.2019, già sopra menzionati, per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, del provvedimento dirigenziale DD-06/1387 del 27.10.2022 e relativi allegati, documenti che tutti qui integralmente si richiamano, nonché del presente atto. All'uopo il legale rappresentante dell'Impresa affidataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito meglio specificato impegnandosi all'osservanza della stessa.

All'uopo il legale rappresentante dell'Impresa Affidataria mi dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio sottoscritta dallo stesso, impegnandosi all'osservanza della stessa.

Art. 2 – IMPORTO E DURATA CONTRATTUALE

1) L'importo del presente atto viene fissato in Euro 868.058,40= (ottocentosessantottomilacinquantotto/40) di cui 832.058,40=(Euro ottocentotrentaduemila cinquantotto/40) per canone servizio conduzione/manutenzione, ed € 33.000,00=(Euro trentatremila/00) per interventi extra canone, il tutto I.V.A. esclusa, per la durata di n. 1 (uno) anno, decorrenti dal 1° Novembre 2022.

2) L'importo degli oneri per la sicurezza relativi agli interventi extra canone compresi nell'importo contrattuale sopra indicato, è pari ad €

3.000,00=(Euro tremila/00) I.V.A. esclusa;

Art. 3 – DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

1) L'appalto oggetto del presente atto è un contratto misto, comprendente sia servizi (gestione energia) che fornitura (combustibili) che lavori di installazione e manutenzione degli impianti e di riqualificazione energetica, il quale, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 163/2006, si considera quale contratto di servizio in quanto il valore del servizio, costituito dalla gestione delle attività di conduzione del servizio energia (compreso nell'allegato II A del Codice dei Contratti e pertanto soggetto alle disposizioni del codice stesso), è quantitativamente e qualitativamente preponderante.

2) L'Impresa Affidataria si impegna ad eseguire l'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dal Direttore dell'esecuzione del contratto, osservando le prescrizioni, le condizioni e gli standards qualitativi previsti dalla documentazione tutta già richiamata all'articolo 01), il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nonché lo stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto.

Art. 4 - GARANZIE

1) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'Impresa Affidataria ha polizza fideiussoria [REDACTED] con la compagnia [REDACTED] di Roma € 77.612,26 pari al 8,9409% (otto virgola novantaquattro zeronove per

cento) dell'importo contrattuale complessivo (comprensivo della prima proroga), avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto in possesso di certificazione di sistema qualità, come risulta dalla certificazione Bureau Veritas n. IT 232871-1 del 9/10/2020 con scadenza 14/11/2023, depositato in copia dichiarata conforme all'originale in atti di ufficio. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nel citato art. 113.

2) L'Impresa Affidataria ha altresì stipulato ai sensi dell'art. 18.2 del Capitolato speciale di appalto d'onori, polizza assicurativa RCT/O [REDACTED] [REDACTED] con la compagnia [REDACTED]

l'impresa si impegna sin da ora a rinnovare tempestivamente la suddetta polizza per l'intera durata dell'appalto, senza esplicita comunicazione della Stazione Appaltante, e fornendogliene una copia;

3) Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente contratto.

Art. 5 - SUBAPPALTO

1) L'eventuale subappalto di parte delle attività comprese nell'appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; le prestazioni subappaltabili sono quelle individuate nel contratto iniziale del 02 dicembre 2014, rep. N. 55719 fasc. n. 605, come da dichiarazione dell'impresa affidataria in sede di offerta.

2) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

Art. 6 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate. Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività di cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell'obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l'Appaltatore provvede al deposito presso la Stazione Appaltante dei contratti di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

2) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla "Fattura Elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge dalla Legge 23 giugno 2014

n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice univoco ufficio: UF5YHL.

3) Le parti dichiarano altresì che il presente appalto è identificato dal seguente codice: CIG 7662451698 – CUP J57D18000500004. Tali codici dovranno essere riportati anche sulle fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e subcontraenti di cui sopra, ai sensi dell'art. 1, commi 909-928, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

4) Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha comunicato con nota in data 24.05.2023 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresì che le persone delegate ad operare su tali conti correnti sono:

- [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]
[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]

[REDACTED]

tutti domiciliati per la carica presso la sede di ENGIE Servizi S.p.A. in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31; l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

Art. 7 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) Le modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo all'Appaltatore sono quelle previste dal Capitolato speciale d'appalto d'oneri ivi allegato. La data dell'arrivo della fattura è quella di ricevimento da parte del Comune di Pisa della fattura elettronica.

2) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, invita l'impresa esecutrice a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l'impresa non provveda nel termine suindicato la Stazione Appaltante potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto.

3) L'Appaltatore, le eventuali imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 comma 8 ultimo periodo del Codice dei contratti devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi

nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Nel caso in cui risulti dai documenti di regolarità contributiva l'inadempienza contributiva di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante applica le norme sull'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO

1) La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 135 e segg. del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e dal Capitolato Speciale di appalto d'oneri, già in precedenza richiamati. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

2) Ai sensi dell'art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore mediante PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., (od altro idoneo soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014,

convertito in legge dalla Legge n. 89/2014, e ss.mm.ii.), successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999, ovvero la possibilità di aderire alla proposta di rinegoziazione ai sensi del D.lgs. n. 115/08 S.p.a. inoltrata dalla stessa Ditta Engie Servizi S.p.a. l'Amministrazione recederà anticipatamente e unilateralmente dal contratto.

3) La Stazione Appaltante procederà altresì immediatamente al recesso dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., qualora dalle informazioni antimafia pervenute successivamente alla stipula del presente atto emergano, nei confronti dell'Appaltatore, cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli articoli 67 del medesimo D.Lgs. da ultimo menzionato, ovvero elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, questi ultimi anche se accertati successivamente alla stipula del presente atto.

4) L'Appaltatore ha diritto di recedere dal contratto in caso di riduzione dell'importo contrattuale superiore al 20%, ai sensi dell'art. 4.2.1. del Capitolato Speciale di appalto d'oneri.

Art. 9 - PENALI

1) I termini e le penali contenute nel presente contratto, nel capitolato speciale d'oneri operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore.

2) In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano le penali previste dall'art. 13.1 del Capitolato speciale di appalto

d'oneri, così come previsto all'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3) Qualora l'ammontare o il numero delle penali superi gli importi o le frequenze indicati all'art. 23.2 del Capitolato speciale di appalto d'oneri, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.

Art. 10 – ALLEGATI

1) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

? Capitolato speciale d'appalto d'oneri e Capitolato speciale d'appalto tecnico (aggiornati con determina DD-15A/1027 del 19.10.2018);

? Linee Guida progettuali per la riqualificazione impiantistica;

? Dichiarazione e Tabella di Offerta Economica, presentate dall'Impresa Aggiudicataria;

? Elenco prezzi;

? D.U.V.R.I.;

? Elenco consistenza immobiliare impiantistica (aggiornato con determina DD-15A/1027 del 19.10.2018).

Art. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, o all'interno degli stessi, sarà valida l'interpretazione più favorevole data dal Responsabile del procedimento.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. la competenza è attribuita al giudice del luogo nel quale il contratto è stipulato.

Art. 13 - PRIVACY

1) L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) e successive modifiche, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante che sono previste dal Codice, e del Regolamento UE 2016/679. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune in applicazione della medesima normativa.

2) Il Comune di Pisa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

3) Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 25 del Capitolato Speciale di appalto d'oneri.

Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale dichiara che le operazioni di cui al presente atto sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le previsioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Sono le ore 11.09 E richiesto io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici consentiti dalla legge su diciotto pagine a video complete e porzione della seguente, e che previa lettura datane alle parti, che lo hanno riconosciuto in tutto conforme alla loro volontà, è stato dalle stesse sottoscritto a norma di legge con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii., previa verifica da parte mia che le parti sono titolari dei certificati di firma digitale e che questi ultimi sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. da ultimo menzionato, con me Segretario Generale Comunale rogante, parimenti con l'uso di firma digitale valida e conforme come sopra della quale sono titolare, come appresso, tenuto conto che l'ora riportata nella marcatura temporale dei certificati di firma digitale è quella

definita Greenwich Mean Time:

F.to per il Comune di Pisa Arch. Fabio Daole (firma digitale)

F.to per l'Impresa ENGIE Servizi S.p.A.: Ing. Marco Massaria (firma digitale)

F.to il Segretario Generale del Comune di Pisa Dr. Marco Mordacci (firma digitale)